

Francesca Tamburi

Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana

II. I primi due secoli dell'impero



Giappichelli

Premessa

Molto è stato scritto sul mutamento che il ruolo del giurista subì nella Roma del Principato, sul rapporto del *iuris consultus* con il *princeps* e sul fatto che, attraverso la propria opera di consulente e scienziato del diritto, il giureconsulto mantenne, anche nel Principato, una posizione centrale nella creazione del *ius*¹.

Fin dall'affermazione della nuova forma di governo, come sappiamo, i *prudentes*, in quanto esperti di quella scienza di disciplinamento sociale che il principe aspirava a controllare, iniziarono a essere oggetto delle attenzioni di Augusto². Egli, e così i suoi successori, si mossero in due di-

¹ Mi limito a citare solo alcune opere, tra le più recenti e significative di una lunga tradizione storiografica, F.R. BAUMAN, *Lawyers and politics in the early Roman Empire: a study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, II, München 2006, pp. 28 ss.; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2006¹¹, pp. 211 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2014²; A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017², pp. 301 ss. Per altro verso, un sostanziale ripensamento della centralità del giureconsulto nel sistema di produzione normativa è oggi perseguito da A. PALMA, *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano*, Torino 2016, *passim* – e in parte anche da P. GIUNTI, *Iudex e iuris peritus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in *Iura* 61, 2013, pp. 47 ss. Sulla storia degli studi romanistici dedicati al 'pensiero giuridico' romano, molti spunti interpretativi in E. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in L. VACCA (a cura di), *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC, Roma, 10-11 ottobre 2014*, Napoli, 2017, pp. 91 ss.

² Per tutti, C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea. I. La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo*, Torino 1976, pp. 52 ss.; M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 211 ss. Sul rapporto tra principe e produzione del diritto nel primo principato, si vedano le riflessioni di M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e principi*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum*, cit., pp. 97 ss., part. 102 ss.; si cfr. anche F. AMARELLI, *I giuristi e il potere: i consilia principum*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, Roma 2012, pp. 2015 ss. Come osserva A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp.

rezioni: da un lato, legarono a sé i più eminenti giureconsulti, dall'altro, tentarono un controllo sui *responsa prudentium* attraverso lo *ius respondendi*.

Dal canto loro, i giuristi, che fin dalla generazione al lavoro dopo Servio avevano consolidato il modello del *ius* come «ragione separata»³ e definito una nuova identità rispetto al potere, potevano, forti dell'autonomia e della centralità della loro *scientia*, nonché dell'alta specializzazione necessaria per coltivarla, accettare la sfida della collaborazione con il *princeps*, spostando in un terreno nuovo il loro impegno nella produzione del diritto⁴.

La collaborazione tra giuristi e principi, pur non da tutti i *prudentes* condivisa⁵, avrebbe nel tempo trovato una cristallizzazione, nella prassi,

301 s., Augusto – pur intensificando il ricorso alla normazione comiziale e così assumendo un controllo diretto sulla produzione normativa di tipo legislativo – riconosce il primato giurisprudenziale nella creazione del *ius*, così non trasformando il principato in una «vera autocrazia normativa» (*op. ult. cit.*, p. 302). Più in generale sulle trasformazioni del diritto all'epoca del principato, G. MANCUSO, *Profilo pubblicistico del diritto romano*, Catania 2003, pp. 89 ss., per quanto riguarda, nello specifico, la giurisprudenza, part. 99 ss.; sull'uso della legislazione, da parte di Augusto, nella prospettiva degli autori contemporanei e successivi, recentemente, K. TUORI, *Augustus, legislative Power, and the Power of Appearances*, in *Fundamina*, 20 (2), 2014, pp. 938 ss.

³ L'espressione è di A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 241 ss.

⁴ *Op. ult. cit.*, pp. 301 ss.; ma sul punto, di recente, una lettura anche di M. PANI, *Il principe e l'esercizio giurisprudenziale*, in *Politica antica*, II, 2012, p. 99. Interessante, da ultimo, il contributo di F. CUENA BOY, *Una nota sobre los juristas y la revolución romana*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, XXVIII, 2015, pp. 309 ss., che delinea un panorama puntuale delle diverse posizioni dei giuristi al lavoro tra nei primi anni del principato, sottolineando le diverse sfumature, sia del compromesso di alcuni, sia della scelta del distacco dalla politica di altri. Tale processo di raggiungimento di un nuovo equilibrio tra potere politico e scienza giuridica merita di essere letto sullo sfondo di quel processo di trasformazione sociale e politica che il principato rappresentò, in un dialogo 'ambiguo' e innovativo tra vecchio e nuovo posto in essere da Augusto. Sul punto è fondamentale il riferimento alla percezione dell'idea del nuovo (come abbandono della tradizione, come rivolgimento, addirittura rottura di un equilibrio naturale) in rapporto al mantenimento dello *status quo*, anche nella peculiare interpretazione augustea, così come ricostruita da E. ROMANO, *L'ambiguità del nuovo: res novae e cultura romana*, in *Laboratoire italien*, 6, 2005, pp. 17 ss.; ma si veda anche EAD., «Allontanarsi dall'antico». *Novità e cambiamento nell'antica Roma*, in *Storica*, 2006, 12/34, pp. 7 ss. Cfr. D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventano "veteres". Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Augusto. La costruzione del principato (Roma, 4-5 dicembre 2014)*, Roma 2017, pp. 257 ss. Sul punto, con particolare riferimento al diritto, cfr. M. D'ORTA, *L'idea di "progresso" del diritto dall'antichità alla modernità*, Torino 2012.

⁵ Il primo riferimento è, ovviamente, a Marco Antistio Labeone, simbolo, per il suo dinie-

inizialmente solo occasionale e poi istituzionalizzata, dei *consilia principum*⁶, un approdo che, come ha ribadito Franco Amarelli, avrebbe, nel tempo, condotto ad approfondire l'interferenza del potere politico nella produzione del diritto, oltre che a inglobare in modo sempre più stabile i *prudentes* nella macchina del governo dell'impero⁷. L'aspirazione al controllo sull'attività rispondente si sarebbe precocemente concretizzata nella concessione dello *ius publice respondendi*⁸, per il tramite del quale

go del consolato offertogli da Augusto, del rifiuto dell'accordo con il *princeps*, il quale, tuttavia, accettò la sua posizione non avversandola esplicitamente – parla, in effetti, si una presa di distanza dal principato piuttosto 'esteriore', tale da non escludere neppure il fatto che egli fosse beneficiario del *ius respondendi*, F. CUENA BOY, *Una nota*, cit., p. 314 s. Sulla figura di questo emblematico giurista, per diverse ragioni uno dei simboli della storia della giurisprudenza romana – e a cui farò cenno più avanti –, per tutti, a A. GUARINO, *Labeone giurista meridionale*, in *Labeo*, 1955, 1, pp. 49 ss.; P. STEIN, *Sabino contra Labeone. Due tipi di pensiero giuridico a confronto*, in *BIDR*, 1977, 80, pp. 55 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 301 ss.).

⁶ Il tema è di quelli che hanno suscitato maggior interesse nel secolo scorso rispetto agli anni più recenti: della vasta bibliografia in argomento ci limitiamo qui a segnalare, per tutti, E. CUQ, *Mémoire sur le consilium principis d'Auguste à Dioclétien*, in *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France*, 1884, 9, pp. 331 ss.; G. CICOGNA, *Consilium principis. Consistorium*, Torino 1902; J. CROOK, *Consilium principis, imperial council and consellers from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955; R. SYME, "Some friends of Caesars", in *AJPh*, 1956, 77, pp. 264 ss.; G.G. TISSONI, *Sul «consilium principis» in età traianea (gli «Amici principum» e il «Consilium»)*, in *SDHI* 1965, XXXI, pp. 222 ss.; W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafrecht und im Kaisergericht*, I, in *ZSS*, 1967, 84, pp. 218 ss.; e II, in *ZSS*, 1868, 85, pp. 253 ss.; F. AMARELLI, *Consilia principum* Napoli 1983; ID., *Capri. Realtà e leggenda d'un «consilium principis»*, in *Sodalitas Studi in onore di A. Guarino III*, Napoli 1984, pp. 1149 ss.; ID., *Esercizio del potere e prassi della consultazione. L'esempio romano*, in *Atti dell'VIII Coll. Intern. romanistico-canonistico (Roma, 10-12 maggio 1990)*, Roma 1991, pp. 49 ss.; ID., *Dai «consilia principum» al «consistorium»*, in *AARC*, 1995, 10, pp. 187 ss.; F. AMARELLI, *I giuristi e il potere: i consilia principum*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum*, cit., pp. 205 ss.; ma si cfr. anche M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e principi*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum*, cit., pp. 175 ss. Il fenomeno del *consilium principis*, peraltro, rientra nel più ampio problema dell'accentramento dei poteri nel contesto dell'*aula Caesaris* nel suo complesso, questioni queste che, a mio avviso opportunamente, A. WINTERLING, *Politics and Society in Imperial Rome*, MA/Oxford/Chichester 2009, pp. 79 ss. propone di studiare nel loro insieme.

⁷ F. AMARELLI, *Il dialogo*, cit., pp. 205 ss.

⁸ Il riferimento è alla concessione augustea del *ius respondendi ex auctoritate principis*, un intervento imperiale sulla cui portata e sui cui effetti la dottrina è divisa: proprio dall'interpretazione di questi aspetti dipende la scelta, che qui lasciamo aperta, per l'impossibilità di affrontare in questo contesto una questione di così ampia portata, tra la prospettiva di una li-

il principe mirava a ridurre la controversialità del diritto a beneficio di un' uniformità di indirizzo normativo⁹.

In conseguenza di tali mutamenti, fin dai primi anni del principato¹⁰, i letterati che guardano ai giuristi si rivolgono a personalità con una collocazione sociale e un ruolo politico ben diverso rispetto ai giureconsulti al lavoro fino agli ultimi anni della *res publica*: la scelta labeoniana del rifiuto della carriera politica e il tempo da lui dedicato agli studi giuridici lontano dalla *Civitas*, uniti alla mancanza di un diretto appoggio al principato, rappresentano davvero un simbolico spartiacque nella storia dei rapporti tra giuristi e potere politico¹¹. Da quel momento in poi l'auto-

mitazione e quella di un semplice controllo, che il provvedimento avrebbe comportato su quel peculiare aspetto della produzione intellettuale dei giuristi che direttamente incideva nel quadro delle fonti normative di Roma. Sul tema del *ius respondendi*, per tutti, F. DE VISSCHER, *Le "ius publicae respondendi"*, in *RHDFE*, 1936, 15, pp. 615 ss.; H. SIBER, *Der Ausgangspunkt des "ius respondendi"*, in *ZSS*, 1941, 61, pp. 397 ss.; W. KUNKEL, *Das Wesen des ius respondendi*, in *ZSS*, 1948, 66, pp. 423 ss.; A. MAGDELAIN, *"Ius respondendi"*, in *RHDFE*, 1950, 27, pp. 1 ss. e 157 ss.; G. PROVERA, *Ancora sul "ius respondendi"*, in *SDHI*, 1962, 28, pp. 342 ss.; F. WIEACKER, *Respondere ex auctoritate principis*, in *Satura Feenstra*, Fribourg 1985, pp. 71 ss.; F. CANCELLI, *Il presunto "ius respondendi" istituito da Augusto*, in *BIDR*, 1987, XC, pp. 543 ss.; ma si veda anche M. PANI, *Il principe*, cit., pp. 95 ss. Di recente è tornato sull'argomento, J. PARICIO, *Genesis historica del ius publice respondendi ex auctoritate principis: dos interpretaciones alternativas*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del convegno internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, pp. 229 ss.

⁹ Sul punto, recentemente, L. VACCA, *Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica europea*, Torino 2017, pp. 101 ss.

¹⁰ Sebbene sia opportuno ribadire quanto il rapporto tra fonti del diritto e potere imperiale muti ed evolva nel corso dei primi due secoli del principato – di cui ci stiamo occupando – e che la realtà augustea non è certamente sovrapponibile a quella adrianea, nella quale si radicano profondi cambiamenti. In questa direzione andava l'opportuno ammonimento, di N. PALAZZOLO, *Il princeps, i giuristi, l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano*, in F. MILAZZO (a cura di), *Res publica e princeps. Vicende politiche mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello 25-27 maggio 1994*, Napoli 1996, pp. 289 ss.

¹¹ Il tutto in un contesto di affermazione sociale che, come ha rilevato R. SYME, *La rivoluzione romana*, a cura di G. Traina, Torino 2014, pp. 416 ss., seguiva, dall'avvento del giovane Ottaviano al potere, regole ben diverse dal passato, pur nel mantenimento delle antiche categorie. Tuttavia, come già notava G. CRIFÒ, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York 1976, p. 711, il mutamento politico e sociale del principato non ha come conseguenza un radicale cambiamento nella funzione del giuresconsulto, che, «avrebbe ben potuto diventare un mestiere e un impiego al pari di tutti gli altri».

nomia del *ius* come sapere, che la vita di Labeone aveva incarnato, ma anche l'includibilità di un confronto con il principe, che egli aveva invece rifiutato a differenza del suo contemporaneo Capitone, rappresenteranno i due poli attorno ai quali, pur tra continui mutamenti, ruoterà la storia della giurisprudenza romana.

Quello che abbiamo di fronte è il risultato del «tramonto della vecchia razionalità aristocratica», per usare una felice espressione di Aldo Schiavone¹², un declino che aveva avuto importantissime conseguenze sul piano squisitamente intellettuale: il distacco delle *artes* dai luoghi del potere diffuso della repubblica, in connessione con il quale quelle stesse *artes* erano state plasmate e si erano espresse, unito alla tendenza alla specializzazione, avevano definitivamente favorito il radicamento di spazi tecnici e teorici separati per le diverse discipline e quindi il formarsi di un confronto tra vere e proprie figure di 'intellettuali'. Se ciò era già vero, ad esempio, per il dialogo tra Servio e Cicerone, lo diventa tanto più negli anni e nei decenni a loro successivi e in un mondo, come quello del principato, in cui nessun terreno comune univa ormai la prospettiva degli specialisti delle diverse discipline, se non la consapevolezza di essere espressione del medesimo contesto culturale, quello della *Civitas* diventata impero, che aveva nel *primus inter pares* il punto di riferimento di una nuova identità istituzionale.

In questo nuovo quadro, che definitivamente vede realizzarsi l'idea di un dialogo tra esponenti di discipline diverse, in seno alle quali il diritto ha consolidato il proprio ruolo, cercheremo adesso di domandarci cosa interessasse ai letterati non giuristi attivi in questo periodo dei *prudentes*, come li descrivessero, e dunque in che misura questi ultimi fossero effettivamente parte della comunità scientifica a cui abbiamo fatto cenno, che tipo di comunicazione intercorresse tra costoro e gli altri intellettuali¹³.

¹² A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 273.

¹³ Quello della 'comunicabilità' della riflessione giuridica e del ruolo del giurista nel contesto della cultura contemporanea è, peraltro, un tema che percorre i secoli, arrivando fino ai nostri giorni. Mi fa piacere segnalare, sul tema, un seminario tenutosi il 15 maggio del 2018 nel contesto delle iniziative del Dottorato in Scienze giuridiche (Area delle Scienze Sociali) dell'Università di Firenze, dal titolo *Comunicazione e ruolo sociale del giurista*, con le relazioni di Massimo Donini e Donatella Stasio. Lo sguardo dei letterati non esclude, tanto la proposta di brevi ritratti o veloci bozzetti di giuristi, quanto squarci di riflessione sul *ius*. In questa ultima prospettiva, e in particolare alle testimonianze letterarie del primo principato sull'origine del diritto è dedicato, di recente, il lavoro di M. FRUNZIO, *L'origine del diritto nel pensiero letterario del I secolo a.C. Note giusromanistiche*, in *AG*, 2020, CLII.2, pp. 625 ss.,

Si tratta, ad avviso di chi scrive, di interrogativi che non possiamo eludere se, come penso, risulta fondamentale per lo studioso di diritto romano al lavoro sulle dottrine e sul pensiero giuridico, ricostruire alcuni tratti di autorialità dei giureconsulti romani¹⁴. Se si pensa al diritto come a una forma culturale, ancorché peculiare, e dunque ai suoi interpreti come intellettuali al lavoro e in dialogo con altri intellettuali¹⁵, lo sguardo inverso, quello della cultura sul diritto, degli uomini di cultura sui giuristi, diventa una chiave di lettura importante per la comprensione dell'intera realtà storica nella quale i *prudentes* hanno operato per secoli dando un contributo centrale in termini tecnico-scientifici.

Un primo dato caratterizzante il nuovo orizzonte sociale e culturale che si afferma nel principato è che, a una prospettiva 'interna' sul *ius* e sui giuristi, quale era stata quella emblematica di Cicerone, si sostituisce

che si pone sulla scia delle esortazioni di F.M. D'IPPOLITO, *Diritto Memoria Oblivio nel mondo romano*, in O. DILIBERTO, C. IODICE, A. MANZO (a cura di), *Politica, cultura e diritto nel mondo romano. Scritti ultimi*, Napoli 2014, pp. 117 ss. a indagare il diritto romano al di là degli steccati metodologici e tematici imposti dal suo isolamento rispetto alle altre discipline. Considerazioni che non posso che condividere. Sulla possibilità di indagare le figure di giuristi nelle opere della letteratura antica, O. DILIBERTO, *Law and Literature. The Case of Roman Jurisprudence in Latin Literary Works*, in A. SCHIAVONE, C. ANDO, F. NASTI, P. CHRISTIE (a cura di), *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, London, New York, Torino 2021, pp. 115 ss.

¹⁴ Una linea di ricerca con cui da ultimo si misurano le opere del progetto *Scriptores iuris romani* che hanno visto negli ultimi anni la luce. Sullo studio dei giuristi come intellettuali, per tutti, V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intellettuali»*. La figura di Callistrato, in *Ostraka*, 1992, I.2, pp. 287 ss.; C. BALDUS, *Il giurista «in gabbia»? Osservazioni minime sull'individualità storica dei giuristi quale paradigma vecchio e nuovo*, in *Dogmengeschichte*, cit., pp. 7 ss.; A. SCHIAVONE, *Singolarità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in ID. (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, part. pp. 5 ss. Ma cfr. anche, con più puntuale riferimento alla storia del pensiero giuridico, E. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in L. VACCA (a cura di), *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC Roma 10-11 ottobre 2014*, Napoli 2017, part. pp. 100 ss.

¹⁵ In questo senso, illuminanti, in prospettive diverse, le riflessioni di M. FIORENTINI, *I giuristi romani leggono Omero. Sull'uso della letteratura colta nella giurisprudenza classica*, in *BIDR* 107 (2013), pp. 167 ss., che indaga il senso delle citazioni omeriche nelle opere della giurisprudenza romana, quali espressioni della cultura dei giuristi stessi. Eppure, F. CUENA BOY, *Una nota sobre los juristas y la revolución romana*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, XXVIII, 2015, pp. 309 s., ha notato, non a torto, come l'apporto dei giuristi sia stato trascurato negli studi relativi alla 'rivoluzione romana' del principato: una lacuna ancora non del tutto colmata, nonostante la ricchezza delle prospettive nelle quali si guarda ai giuristi e al diritto negli ultimi decenni.

uno sguardo progressivamente più distaccato, ‘esterno’, per l’appunto. Sul punto, lo scarto tra l’esperienza dell’Arpinate e il quasi generalizzato approccio dei letterati successivi di cui ci occuperemo è determinato, non solo e inevitabilmente, dalla peculiarità della cultura e degli interessi scientifici ciceroniani¹⁶, ma indubbiamente anche dai profondi mutamenti del contesto politico e culturale nel quale le diverse opere videro negli anni la luce.

È questo un dato tendenziale in tutti gli autori di cui ci occuperemo ma, per molte ragioni e inevitabilmente, il cammino che percorreremo non risulterà lineare, e sbaglieremmo dunque a interpretare quel ‘dato tendenziale’ come l’indifferenziato radicamento di un identico approccio dei letterati non giuristi nei confronti dei *prudentes* e di un ruolo stabilizzato di questi ultimi nel contesto della contemporanea comunità degli intellettuali. Da un punto di vista squisitamente letterario, infatti, le diverse sfumature nella resa della figura del giurista – e quindi indirettamente della descrizione del loro ruolo – dipendono, e continuarono a dipendere, dalla peculiare personalità dell’autore che la esprime. E, d’altronde, non possiamo neppure trascurare il fatto che la storia della letteratura romana (in senso ampio, e cioè considerando tutti i generi letterari, quello giuridico incluso), come e più di altre esperienze, vede il continuo sopirsi e riemergere di tendenze interpretative costanti: durante il lungo periodo storico che chiamiamo principato e poi impero, motivati o meno da reminiscenze filorepubblicane o dalla volontà di rievocare un passato esemplare ed emblematico, o ancora solo al fine di esaltare la storia politica di Roma, gli intellettuali non distoglieranno mai completamente lo sguardo dalla (via via sempre più) lontana esperienza della *res publica* e da tutto ciò che essa implicava.

Una o più linee di tendenza, si diceva, sono però individuabili percorrendo le opere dei letterati non giuristi attivi tra I secolo a.C. e I secolo d.C. che hanno lasciato testimonianze più o meno estese riguardo alle figure di giuristi contemporanei o precedenti. Oltre alla prospettiva ‘esterna’, possiamo notare il radicarsi di stereotipi sul *iuris prudens*, segno ulteriore di quella specializzazione delle discipline che aveva acuito il senso della loro reciproca alterità e, in qualche modo, di una loro reciproca incomunicabilità. Contemporaneamente, permane costante – anche que-

¹⁶ Vi ho già fatto riferimento in F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura*. I. Cicerone, Napoli 2013 – i rinvii a questo testo saranno riproposti come rinvii interni alla medesima ricerca.

sto in forma talora convenzionale – la considerazione della *dignitas* del ruolo di *iuris prudens*, un'elevata reputazione sociale, che non sempre si concretizza in *elogia* o in espressioni di riconoscimento, e, anzi, si deduce talvolta *a contrario*, allorquando la pratica del *ius* viene citata in contesti del tutto estranei a quelli che gli sono propri ed è solo apparentemente messa in ridicolo.

Per altro verso, non saranno sempre descrizioni o citazioni a consentirci di leggere il punto di vista di un autore sugli *iuris consulti*, ma lo faranno i silenzi o le omissioni.

Anche in ciò, a differenza di quella percorsa nel volume dedicato al ruolo del giurista quale emerge dalle opere ciceroniane, la strada sarà più tortuosa: gli autori, lo vedremo, non sempre offrono giudizi chiari ed espliciti, ma sarà necessario intuirli e trarli fuori da valutazioni più generali e indirette.

Ciononostante, possiamo affermarlo fin d'ora, qualsiasi sia stata la profondità del loro apporto, qualsiasi la loro prospettiva, i loro interessi e la loro formazione culturale, anche i letterati non giuristi del primo principato si rivelano osservatori attenti e attendibili della realtà giuridica del loro tempo. Da Orazio a Manilio, da Seneca a Quintiliano, fino a Plinio, riceveremo ragguagli importanti sul ruolo del giureconsulto nel contesto della vita culturale contemporanea: ragguagli talvolta tanto più significativi quanto più insolito è il contesto dal quale ci derivano o l'identità dell'autore che li ha espressi, come avviene per l'astronomo Manilio che abbiamo appena richiamato. Nel loro insieme, i brevi ritratti, i semplici richiami, le allusioni e i silenzi costituiranno una sorta di storia della giurisprudenza scritta dal peculiare punto di vista dei letterati non giuristi.

Nel concreto della sua articolazione, il lavoro si compone di due parti: una prima parte – a cui fa in generale riferimento ciò che ho detto finora – è dedicata alle testimonianze relative alla giurisprudenza tratte dalle opere della letteratura non giuridica; una seconda riferisce il caso paradigmatico del ritratto, articolato su più epistole, che Plinio il Giovane tratteggia di Tizio Aristone, giurista attivo nel I secolo d.C. Il bozzetto rappresenterà l'occasione per una riflessione globale sul percorso proposto, con i suoi elementi di continuità e discontinuità rispetto alla prospettiva degli autori precedenti e contemporanei. Quanto al motivo per cui questo specifico ritratto è stato scelto come chiusura del lavoro, mi piace innanzitutto ricordare che l'idea della mia ricerca, nel suo complesso, prese a suo tempo le mosse proprio da quella fonte, in qualche modo, ai miei occhi, legittimandosi. Ciò non vuol dire che la scelta di riproporlo

adesso, in chiusura, voglia essere il tributo conclusivo al lontano movente del presente 'misfatto', ma con esso intendo in qualche modo ribadire la mia personale coerenza rispetto a un'opzione di indagine che ha percorso una strada ben precisa pur avendo attraversato anni difficili e strade non sempre lineari. Da un punto di vista scientifico e argomentativo, lo sguardo pliniano su Aristone per l'eccezionalità, le dimensioni e l'accuratezza, mi appariva e ancora mi appare emblematico di tutto il percorso tra le 'immagini di giuristi' che il lavoro si propone di svolgere, grazie anche alla possibilità di risalire ai suoi modelli letterari e, allo stesso tempo, di riconoscere il profondo radicamento nella prospettiva intellettuale del suo autore e quindi dell'epoca storica in cui questi lavorò.

Il ritratto di Aristone, è bene chiarirlo, non vuole essere lo strumento attraverso il quale proporre indirettamente un'interpretazione univoca delle fonti analizzate sul nostro tema, tuttavia può certamente rappresentare una chiave di lettura efficace sulla posizione del giureconsulto nella sua relazione con gli altri intellettuali tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Appare, insomma, un paradigmatico esempio di come la riflessione letteraria sulla giurisprudenza possa essere foriera di preziosi spunti per lo studioso del diritto romano.

Infine, una nota editoriale. Come nel volume dedicato alle testimonianze conservate nell'opera di Cicerone, anche in questo secondo volume, ho scelto di non proporre le fonti nel corpo del testo ma di richiamarle descrivendone il contenuto e, anche per favorire uno sguardo complessivo e d'insieme sul materiale utilizzato, ho raccolto tutto il materiale in un'appendice a cui si rinvierà nel testo con il segno grafico di un asterisco.

Molti anni sono trascorsi dalla pubblicazione del primo volume di questo lavoro. È stata una parentesi della vita nella quale tanti di quegli eventi che segnano profondamente un percorso umano si sono intrecciati: addii dolorosi, nuovi luminosi arrivi, difficoltà e presenze. Staccandomi da queste pagine, che in qualche modo mi tengono legata a quello che è stato, non posso che scrivere, nuovamente: a chi c'è sempre, a chi è arrivato e a chi non c'è più, senza essersene andato davvero.

Parte I

Immagini di *prudentes* nella letteratura
del primo principato

SOMMARIO: 1. Lo stereotipo del giureconsulto tra Cesare e Augusto. – 1.1. ‘Figure’ di giureconsulti e il ‘tipo’ del giureconsulto. – 1.1.1. Alfeno Varo in Virgilio, Catullo, Orazio. – 1.1.2. ‘Scaltro come un giureconsulto’. – 1.1.3. Poetica satirica e diritto: la consulenza di Trebazio a Orazio. – 1.2. Tito Livio e Marco Vitruvio Pollione. – 1.2.1. *Ius e iuris prudentia* nell’*ab urbe condita*. – 1.2.2. *Architectura e iura*. – 2. *Perpetuus populi privato in limine praetor*: il giurista negli *astronomica* di Manilio. – 3. L’inutilità del diritto e l’irrelevanza dei giuristi in Seneca. – 4. Un nuovo conformismo. I giuristi nel progetto culturale di Quintiliano. – 5. La prospettiva irriverente e lo sguardo severo: Marziale e Giovenale. – 6. Tacito: l’immagine sbiadita del *iuris consultus* nel *dialogus de oratoribus* e le personalità del passato nelle opere storiche. – 7. La giurisprudenza nel caleidoscopio delle *epistulae* pliniane. – 8. Il punto di vista dei biografi. Plutarco e Svetonio.

1. *Lo stereotipo del giureconsulto tra Cesare e Augusto*

La crisi delle istituzioni repubblicane condizionò il lavoro e l’opera degli intellettuali nella seconda metà del I secolo a.C. e, inevitabilmente, indusse anche i *prudentes* a ripensare il proprio ruolo.

Erano attivi in quegli anni, tra gli altri, Trebazio, gli allievi della scuola di Servio, e in particolare Alfeno Varo e Aulo Ofilio (tutti e tre in vario modo vicini al *dictator*¹, Alfeno in particolare ad Augusto), ma anche Aufidio Namusa, Aulo Cascellio, Quinto Elio Tuberone: una generazione che – per usare un’immagine di Aldo Schiavone² – muoveva nella dire-

¹ Cfr. F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* II, cit., pp. 607, 609, il quale nota come l’ascesa politica di Alfeno fosse maturata all’ombra di Cesare e come Ofilio fosse addirittura «*familiarissimus ... und politischer Agent Caesars*». Osserva in tutti questi autori una vicinanza al potere politico, pur nella realizzazione di un differente grado di compromesso, F. CUENA BOY, *Una nota*, cit., pp. 317 ss. (anche per ult. bibl). Possiamo in effetti considerare coerente nella sua continuità ma forse non intimo il rapporto di Trebazio con Cesare e poi Augusto – sul primo mi permetto di rinviare alle testimonianze raccolte e commentate in F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista*, I, cit., pp. 271 ss. –, più tortuosa l’esperienza di Alfeno, personale e probabilmente molto stretto il rapporto di Ofilio con Cesare.

² A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 327.

zione di approfondire, o ‘definire i caratteri’, che il sapere giuridico aveva stabilizzato con la riflessione di Quinto Mucio e Servio.

La politica e il diritto, dicevamo. Siamo negli anni centrali per la costruzione di un nuovo equilibrio tra questi due paradigmi: si consuma adesso il tentativo, forse più esplicito nella storia della giurisprudenza romana del primo principato, di ricondurre a una forma di ordine la controversialità del diritto, e i *prudentes*, o meglio alcuni di loro, ne sono protagonisti³.

Il raggiungimento di una maggiore certezza nel campo del *ius* era stato nei progetti di Cesare⁴, forse nella forma di una sorta di codificazione del diritto civile, ma, come dice Svetonio (*Iul.* 44.2), egli non riuscì a realizzare il progetto di *redigere il ius civile ad certum modum* e di *conferre*

³ Sulle tendenze razionalizzatrici nella tarda repubblica, per tutti, F. BONA, *La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a cura di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del convegno di Pavia 26-27 aprile 1985*, Padova 1987, pp. 101 ss. In una prospettiva parzialmente diversa si dovrebbe osservare la questione accettando l'interpretazione di A. PALMA, *Lo ius controversum quale espressione dell'artificialità del diritto*, in *SDHI* 81 (2015), pp. 45 ss., il quale enfatizza la funzione nomopietica dell'apporto degli *iudices* alla creazione del diritto e il ruolo di questi ultimi nella qualificazione del diritto romano come diritto giurisprudenziale: un sistema nel quale le opinioni dei *prudentes* concorrono assieme alle sentenze dei giudici alla costituzione di un sistema intimamente controversiale.

⁴ Un tema, questo della ricerca della certezza del diritto e del tentativo di controllo sul *ius* che, peraltro, è direttamente correlato a quello degli *acta Caesaris*, sullo sfondo della ricostruzione del suo potere come di una dittatura costituente – nella cui direzione, mi pare effettivamente decisivo l'argomento del pesante utilizzo di una complessa attività legislativa –, e si inserisce nel più ampio quadro degli obbiettivi della dittatura cesariana, di cui è parte. Su tali punti, si veda P. CERAMI, *Cesare dictator e il suo progetto costituzionale*, in F. MILAZZO (a cura di), *Res publica e princeps*, cit., rispettivamente pp. 114 ss. e pp. 116 ss. Sulla continuità tra il possibile precedente progetto pompeiano, interrotto *obtrektorum metu*, e il progetto cesariano, continuità inquadrabile, forse – e nella prospettiva di Isidorio di Siviglia – nella prospettiva di eliminare qualsiasi soluzione di continuità tra la visione politica di Pompeo e quella di Cesare, ancora, F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., p. 95. Secondo l'Autore (*op. ult. cit.*, pp. 97 s.), peraltro, il progetto di Pompeo, che potrebbe essere collocato all'epoca del terzo consolato pompeiano, nel 52, era stato probabilmente ostacolato da Servio, *interrex* in quello stesso anno e ispiratore dell'attribuzione a Pompeo del consolato *sine collega* che avrebbe impedito una sua aspirazione alla dittatura. Attorno a Servio, ipotizza Federico D'Ippolito, si sarebbe riunita l'opposizione di altri giuristi. Più di recente, J. PARICIO, *Los proyectos codificadores de Pompeyo y de Julio César*, in ID., *Poder, juristas, proceso. Cuestionjes juridico-políticas de la Roma clásica*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2012, pp. 41 ss. e M. MIGLIETTA, *Una suggestiva raccolta sulla giurisprudenza romana classica protagonista della dialettica tra potere e processo*, in *IAH*, 2013, 5, pp. 205 ss.

in paucissimos libros le cose migliori e necessarie tra l'enorme e dispersa quantità di leggi⁵. È forse nella prospettiva di ricerca di Aulo Ofilio che possiamo rinvenire traccia di un possibile sostegno scientifico ai propositi del *dictator*⁶. Si tratta, lo sappiamo, solo di una congettura, priva di un

⁵ Sul proposito, confermato da Isidorio di Siviglia (*Etym.* 5.1.5), si sofferma C.A. CANNATA, *Per una storia* I, cit., pp. 292 ss., il quale nota, opportunamente, una coincidenza tra il *redigere* il *ius civile ad certum modum* attribuito a Cesare e il *redigere in artem* il *ius* stesso, proposto da Cicerone: «due versioni della stessa idea, diverse solo perché pensate in rapporto ad una diversa funzione e da due protagonisti di diversa percezione culturale» (p. 294). Ma i presupposti culturali del progetto cesariano e del programma ciceroniano di *redigere in artem* il *ius* sono ben diversi. Mi sono soffermata sul punto in F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista*, I, cit., pp. 117 ss. e nt. 57, ma rinvio sul punto a F. CASAVOLA, *Cicerone e Giulio Cesare tra democrazia e diritto*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Milano 1985, pp. 281 ss.; F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*, Napoli 1994, pp. 95 ss. Sul «programma di riorganizzazione e di razionalizzazione della produzione del diritto; programma che anticipa talune linee di tendenza sottese alla politica del diritto dell'età del principato», P. CERAMI, *Cesare dictator*, cit., pp. 124 ss., il quale individua i punti del programma cesariano in relazione all'«accentramento» e all'«unificazione delle fonti del diritto» nella «semplificazione e razionalizzazione del *proprium ius civile*», nella «semplificazione e razionalizzazione del *ius legitimum*» e nella «*ordinatio* del complesso degli editti giurisdizionali»: un intervento che, dunque, coinvolge direttamente lo stesso *ius civile*, a differenza di quanto affermato da F. SERAO, *Questioni e discussioni. Alcune norme decemvirali; il «codice aperto» di un'economia-mondo; le tendenze sistematiche tra Silla e Cesare*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a cura di), *La certezza del diritto*, cit., pp. 244 s. Si vedano anche P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nelle strutture costituzionali di Roma*, Torino 1996³, pp. 82 ss.; R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics*, cit., pp. 78 ss. Sul rapporto tra leggi e giurisprudenza, letto in prospettiva diacronica, nello sviluppo della storia romana, interessanti spunti in G. VALDITARA, *Leges e iurisprudencia fra aristocrazia e democrazia*, in *SDHI* LXXX (2014) pp. 17 ss.

⁶ Basata, come sappiamo, sulla lettura incrociata di Pomponio, che nell'*enchiridion* definisce Ofilio *Caesari familiarissimus* (D. 1.2.2.44), e di Isidoro di Siviglia, che nelle *Etymologiae* (5.1.5), ricorda come, dopo Pompeo, Cesare avesse concepito il progetto di raccogliere le leggi in libri (*leges autem redigere in libris primus consul Pompeius institueret, sed non perseveravit obtreptorum metu. Deinde coepit [id] facere, sed ante interfectus est*). Sui rapporti tra Ofilio e Cesare, da ultimo, P. BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra Repubblica e Principato*, Milano 2011, pp. 12 ss. (rec. di V. GIODICE SABBATELLI, in *Iura*, 61 [2013] pp. 282); in particolare, sulla interpretazione del passaggio pomponiano che attribuisce a Ofilio la trattazione delle *leges vigesimae*, che l'Autrice ritiene riferirsi alle legislazioni sulla manumissione e sull'eredità, da ultimo, M.E. ORTUÑO PÉREZ, *Aulo Ofilio: «de legibus vigesimae primus conscribit»*, in *Index* 43 (2015), pp. 22 ss., a cui si rinvia per la bibliografia precedente sul tema. Sul rapporto tra Cesare e Ofilio, inoltre, J. PARICIO, *Observaciones sobre los libros 'de iure civili' de Aulo Ofilio. La pretendida re-*

esplicito riscontro documentale, fondata anche sulla possibilità che le tre opere a lui attribuite e di cui abbiamo conoscenza, potessero rappresentare il tentativo di raccogliere e ordinare il *ius* originato dalle tre fonti normative: il *ius civile* nei *libri iuris partiti*, la normativa edittale nell'*ad edictum*, la legislazione nel *de legibus*⁷. In questo senso, il lavoro di Ofilio, che presenta elementi di indubbia originalità⁸, potrebbe rappresentare una sorta di corrispondente letterario del possibile programma politico cesariano.

Dal punto di vista della politica del diritto, comunque, il proposito ordinante non sarebbe stato perseguito nei termini in cui doveva esser stato originariamente immaginato e, d'altro canto, per quanto concerne le ripercussioni dell'opera di Ofilio nella storia della giurisprudenza, i tre generi letterari da lui sperimentati, che probabilmente avrebbero dovuto supportarlo, ebbero solo parziale fortuna. Di questi tre, solo quello che è il probabile contenuto dell'opera *de iurisdicione* (stando alle parole di Pomponio *l. s. ench.*, D. 1.2.2.44) avrebbe dato vita a una lunga tradizione di commento e rielaborazione del diritto di produzione pretoria, costituendo il primo impianto del genere letterario attorno al quale, assieme all'*ad Sabinum* per la normativa civilistica, avrebbe ruotato per secoli la riflessione giurisprudenziale su un *ius* completamente letterarizzato⁹. E

dación edictal ofiliana, in ID., *Poder, juristas, proceso*, cit., pp. 17 ss.; M. MIGLIETTA, *Una suggestiva raccolta*, cit., pp. 202 ss.

Sul rapporto tra la scrittura di Isidoro e la giurisprudenza classica, U. AGNATI, *Echi di giurisprudenza classica in Isidoro di Siviglia. Un'analisi di Isid.*, *diff. 1.434*, in *AUPA*, 2019, 62, pp. 3 ss.

⁷ A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 304 s. Come osserva C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 295, era sicuro che Cesare avesse, quanto meno, parlato del proposito codificatorio a Ofilio, il quale, forse per questo, aveva dedicato particolare attenzione all'editto pretorio. Sulla congettura, cfr. R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate*, München 1985, pp. 78 ss., con una discussione della bibliografia sull'argomento e F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., p. 609 nt. 95 ove ult. bibl.; F. CUENA BOY, *Una nota*, cit., pp. 319 s.; F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., pp. 98 ss., rilevava come Cesare avesse guadagnato il benvolere di alcuni giuristi proprio affinché sostenessero il suo sforzo di sistemazione, e che, d'altro canto, i giuristi fossero nell'ottica di instaurare un rapporto di *familiaritas* con il *dictator*, rilevando, in particolare, oltre alla *familiaritas* ofiliana, anche quella che Cicerone tendeva a far conquistare a Trebazio con lo stesso Cesare – sul punto si rinvia a quanto detto nel primo volume, F. TAMBURI, *Il ruolo*, I, cit., pp. 271 ss.

⁸ C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 276 s.

⁹ A. SCHIAVONE, *op. ult. cit.*, pp. 345 ss.

se per l'oggetto dei *libri iuris partiti* possiamo pensare a una confluenza nelle tematiche proprio dei libri *ad Sabinum*¹⁰, il *de legibus*, e cioè il tassello più innovativo di tutto l'impianto, non ebbe fortuna, né presso la letteratura giuridica contemporanea né, tutto sommato, presso quella successiva¹¹: i giuristi restarono sempre lontani dall'idea di un lavoro strutturato sulle *leges*.

Se il progetto di 'sistemazione' cesariano era sfumato alla morte del suo ideatore, tuttavia, un primo tentativo nella direzione del controllo operato da parte del potere politico sul diritto era stato compiuto, e si trattava del segno che la nuova guida della *res publica*, nelle mani di un uomo solo circondato da pochi consiglieri, avrebbe inevitabilmente affrontato il nodo dell'indipendenza del *ius* e dei suoi interpreti. La strada intrapresa, e una modalità così esplicita di riconduzione del diritto stesso all'ordine, non era risultata fruttuosa, e l'erede di Cesare, per raggiungere l'analogo scopo di rendere il diritto più certo e controllabile, avrebbe compiuto – grazie innanzi tutto allo *ius respondendi* e all'inserimento dei *prudentes* nella cerchia dei suoi consiglieri – un percorso meno diretto ma che si sarebbe rivelato molto più efficace¹².

Lo sguardo che i letterati al lavoro negli ultimi anni della repubblica gettano nel mondo della giurisprudenza tra la dittatura di Cesare e l'affermazione di Augusto è, dicevamo, assolutamente peculiare: certamente, come si è anticipato, profondamente diverso da quello a cui siamo stati

¹⁰ Sui *libri iuris partiti*, si vedano F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., pp. 106 ss. e A. GUARINO, *I «libri iuris partiti» di Ofilio*, in M.J. SCHERMAIER, J.M. RAINER, L. WINKEL (a cura di), *Iurisprudentia universalis: Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, Köln, Wien 2002, pp. 255 ss. Secondo F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città*, cit., pp. 102 ss., in ragione del peculiare verbo utilizzato da Pomponio per caratterizzare l'attività di Ofilio in relazione al diritto civile nei *libri iuris partiti*, il giurista avrebbe concepito il proprio lavoro sul *ius civile* (inteso come il *ius* della *Civitas*, in senso ampio, comprendendo anche le leggi e l'editto) come una risistemazione, funzionale al progetto cesariano. E, in effetti, a una «riscrittura in chiave accentuatamente sistemica» pensa A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 304, il quale avvicina il lavoro di Ofilio al *de iure civili in artem redigendo* ciceroniano.

¹¹ Il lavoro, che con ogni probabilità doveva vagliare in modo sistematico il panorama legislativo, non è in effetti paragonabile ai molti commenti a *leges publicae* redatti dai giuristi nel corso dei secoli, e neppure ai lavori *ad lege* o *de legibus* di cui troviamo menzione nell'*index Florentinus* – cfr. M.E. ORTUÑO PÉREZ, *Aulo Ofilio: «de legibus vicesimae primus conscribit»*, in *Index*, 2015, 43, pp. 22 ss.

¹² Sull'incertezza di un iniziale proposito codificatorio di Augusto, ereditato da Cesare, ma di cui non abbiamo notizia né certezza, C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I. *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997, pp. 329 ss.

abituati, esaminando l'opera di Cicerone nel primo volume di questo lavoro. I pochi riferimenti che ci derivano da una generazione di letterati che avrebbe costituito il vanto della fioritura letteraria augustea, esemplificano pienamente quello che abbiamo già indicato come un punto di vista 'esterno' sulla giurisprudenza, in nulla paragonabile alla riflessione ciceroniana sulla figura del giurista: i poeti Catullo, Virgilio, Orazio e Ovidio, lo storiografo Livio e l'architetto Vitruvio, di cui parleremo, anche per il carattere peculiare della loro produzione letteraria, non approfondirono il confronto con i giureconsulti, ma per il solo fatto di richiamarli, rivolgendosi ai *prudentes* come interlocutori o costruendo attorno a loro un vero e proprio 'tipo letterario', dimostrano il permanere di una consapevolezza diffusa relativa alla responsabilità intellettuale degli *iuris consulti* e la persistenza di un tessuto sociale costruito attorno alla condivisione di valori e referenti culturali propri della tradizione repubblicana¹³. Nel quadro di questa continuità, però, appunto, la prospettiva di questi autori inaugura una nuova prospettiva dalla quale guardare ai *prudentes*, un diverso modo di intendere il loro ruolo come 'intellettuali'.

Cicerone, lo abbiamo visto, era stato più che un testimone, un vero e proprio protagonista degli eventi che avevano condotto alla fine della repubblica: aveva seguito i primi passi di Ottaviano sulla scena politica e aveva lavorato per coagulare attorno alla personalità precocemente carismatica di quest'ultimo l'opposizione contraria ad Antonio¹⁴, nella spe-

¹³ Come ha notato M. CITRONI, *Poesia e lettori in Roma antica: forme della comunicazione letteraria*, Roma-Bari 1995, pp. 207 s., gli anni della cosiddetta 'rivoluzione romana' portarono con sé una rinnovata partecipazione al dibattito politico, sia presso il ceto sociale più conservatore, sia presso quello che intendeva imporre un cambiamento, e questa partecipazione al dibattito politico imponeva la lettura opere di retorica, di diritto, storiche e filosofiche, oltre che poetiche. Esisteva quindi una consapevolezza relativa al *ius*, e quindi certamente in modo indiretto al ruolo dei giuristi, che, come nota ancora Citroni, risultava maggiormente diffusa anche grazie al potenziamento del mercato librario. Interessanti spunti di riflessione sui diversi squarci aperti dai poeti romani sul mondo del diritto, recentemente, in C. MASI DORIA, *Poesia e diritto romano*, Napoli 2018.

¹⁴ Era stato proprio l'Arpinate, nella nota seduta del senato del gennaio del 43, a proporre (e ottenere) la concessione a Ottaviano dell'*imperium pro praetore*, al fine di legittimarlo alla guida di un esercito che avrebbe dovuto muovere contro i consoli in carica. Proprio a Cicerone, dunque, si deve la prima concessione dei poteri che sancirono il ruolo di primo piano di Ottaviano nella vita politica di quegli anni (cfr. G. MANCUSO, *Profilo pubblicistico*, cit., pp. 11 ss.), e a lui una insistita opera di indirizzo del giovane (come ha vividamente ricostruito L. LABRUNA, *Le forme della politica tra innovazione e ripristino del passato. Dalle idi di marzo ad Augusto principe*, in F. MILAZZO (a cura di), *Res publica e princeps*, cit., part. pp. 166 ss.).

ranza di attirare il giovane nipote di Cesare nell'orbita del Senato. Le cose sarebbero andate molto diversamente da quanto l'oratore aveva auspicato. In un primo momento Ottaviano aveva intrapreso la strada dell'accordo con Antonio e Lepido, nel Triumvirato che proprio all'Arpinate sarebbe stato fatale. In un secondo momento, profittando delle forze in campo e sfruttando una facile propaganda ostile alla deriva 'antiromana' di Antonio, aveva assommato su di sé un diffuso potere personale, assecondando l'esito autocratico ormai ineludibile, pur ammantato della parvenza di un formale rispetto per le istituzioni repubblicane. Si era così giunti a un radicale mutamento degli equilibri politici e sociali in Roma¹⁵. Dopo la stabilizzazione del potere augusteo, con le sostanziali investiture del 27 e del 23 a.C., tuttavia, non fu solo la forma di governo a mutare, e con esso la posizione di molti degli esponenti più in vista della politica tardorepubblicana: anche gli intellettuali dovettero ricollocarsi e ripensare il proprio impegno¹⁶.

¹⁵ Cfr. S.I. KOVALIOV, *Storia di Roma*, 4ª ed., trad. it. Roma 1965, pp. 497 ss.; S. MAZZARINO, *L'impero romano*, I, 13ª ed., Roma-Bari 2004, pp. 72 ss.; E. GABBA, *L'impero di Augusto*, in G. CLEMENTE, F. COARELLI, E. GABBA (a cura di), *Storia di Roma*, II.2 *L'impero mediterraneo. I principi e il mondo*, Torino 1991, pp. 9 ss.; E. LO CASCIO, *La creazione del principato e l'età augustea*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI (a cura di), *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, pp. 277 ss.; G. MANCUSO, *Profilo pubblicistico*, cit., *passim*; M. PANI, E. TODISCO, *Società e istituzioni di Roma antica*, Roma 2005, pp. 101 ss. Sui provvedimenti augustei che riguardarono il controllo e la riforma dei gruppi dirigenti romani, W. ECK, *La riforma dei gruppi dirigenti. L'ordine senatorio e l'ordine equestre*, in G. CLEMENTE, F. COARELLI, E. GABBA (a cura di), *Storia di Roma*, II.2, cit., pp. 73 ss.; e più in generale, per le trasformazioni amministrative apportate dall'istituzione del nuovo regime, E. LO CASCIO, *Le tecniche dell'amministrazione*, in G. CLEMENTE, F. COARELLI, E. GABBA (a cura di), *Storia di Roma*, II.2, cit., pp. 119 ss. Sull'ascendenza ciceroniana dell'*ordo novus* augusteo, O. LICANDRO, *'Restitutio rei publicae' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA* 2015, 58, pp. 57 ss.

¹⁶ Quando facciamo riferimento alla 'letteratura augustea' e agli intellettuali che la rappresentano come a un periodo circoscrivibile della storia della cultura romana, usiamo un termine convenzionale che, da un lato, comprende tutti gli autori che hanno svolto la parte più rilevante della loro carriera sotto Augusto – sebbene fossero al lavoro anche prima del suo avvento al potere (come Virgilio e Orazio, per molti anche Vitruvio) –, dall'altro dobbiamo tenere ben presente quanto è stato molto bene sottolineato da M. CITRONI, *Produzione letteraria*, cit., pp. 383 ss., e cioè che, dovendo cercare una data convenzionale per la fine della 'letteratura augustea' dovremmo far riferimento, non come generalmente accade, al 17 d.C. (data della morte di Ovidio e Livio), ma all'8 d.C., anno della comminazione dell'esilio da parte di Augusto a Ovidio stesso. In quel momento inizia, infatti, un'involuzione autarchica del potere del *princeps* che si misura anche nella censura e nei provvedimenti contrari alla letteratura: situazioni

Di fronte a un potere che tendeva a richiamare a sé decisioni politiche e linee di indirizzo della società, il dato più significativo e più immediato, ma anche quello che interessa maggiormente la nostra indagine, è il ‘disimpegno’¹⁷. Disimpegno non significava, è bene dirlo, scelta dell’allontanamento dalle grandi tematiche dell’uomo e della civiltà¹⁸, quanto piuttosto ricerca di nuovi contesti e nuove forme per esprimerle. È innegabile che proprio in quest’epoca inizi a percepirsi il distacco da quello che abbiamo indicato come il carattere peculiare del pensiero ciceroniano, il suo essere espressione e prolungamento dell’agire politico, momento di cristallizzazione teorica dell’impegno quotidiano nella vita delle istituzioni repubblicane. E, venuto ormai meno il presupposto della partecipazione attiva ai fatti politici, gli scrittori dell’epoca, e in modo sempre più evidente con il radicarsi della nuova forma istituzionale, mutano il loro approccio alla riflessione teorica: se non sempre viene meno l’anelito civile, è pur vero che l’espressione letteraria, quando non sceglie, anche nelle tematiche, il disimpegno, risente del confronto con l’impostazione ideologica del principato¹⁹. E questo è tanto più vero per quei settori della produzione letteraria che, per loro natura, implicano una relazione più di-

che costringono a collocare la produzione letteraria degli ultimi anni del principato augusteo al di fuori della parentesi che invece da esso prende il nome.

¹⁷ «Il principato, portando la pace, aveva cominciato a spolitizzare i romani», osserva C. MORESCHINI, *Livio nella Roma augustea*, in C. MORESCHINI, M. SCÀNDOLA (a cura di), *Livio, ab urbe condita: Storia di Roma dalla sua fondazione*, I, 15ª ed., Milano 2008, p. 97. Come osserva M. PANI, *Sul rapporto cittadino/politica a Roma fra repubblica e principato*, in *Politica antica*, 1, 2011, pp. 119 ss., tra la repubblica e il principato, nel rapporto tra il cittadino e la gestione della *res publica* si registra un passaggio fondamentale dipendente dall’accentramento del potere nelle mani del *princeps* e nella conseguente delega dell’esercizio del potere che i cittadini fanno dell’esercizio del potere politico stesso al *primus inter pares*. Viene portata alle estreme conseguenze quell’aspirazione all’*otium* che Cicerone aveva già registrato, tentando di rifondare l’idea repubblicana della partecipazione diretta alla cosa pubblica attraverso una bipartizione dei *cives* tra coloro che realizzano l’aspirazione all’*otium* e quanti, pur senza un espresso potere di delega, agivano per il bene comune al governo della *res publica*. Mario Pani (*op. ult. cit.*, pp. 129 s.) sottolinea il ruolo del *princeps* come autentico dispensatore dell’*otium* e del *negotium* dei cittadini, i quali finiscono per poter esprimere il proprio ruolo politico, in ultima analisi, solo presso la corte del principe.

¹⁸ M. CITRONI, *Produzione letteraria*, cit., p. 392 osserva come questo sarebbe stato vero solo dopo, alla fine del principato augusteo e sotto Tiberio.

¹⁹ Tutto questo in un contesto politico nel quale, come sappiamo e come ha ben rilevato F. DE MARTINO, *Il modello della città-stato*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, IV, Torino 1989, p. 455, ove ult. bibl., sarebbe comunque improprio parlare di ‘libertà di espressione’.

retta con il potere, e cioè l'oratoria e la storia²⁰. Per quanto riguarda la poesia, l'avvento del principato, con le nuove possibilità offerte nei primi anni, soprattutto dall'intervento di Mecenate²¹, rappresentò un'indubbia apertura di nuovi orizzonti, pur sempre sotto il controllo, discreto ma fermo, del potere politico.

L'attenzione che gli autori dell'epoca riservano ai giureconsulti è condizionata dal comporsi di questo nuovo mosaico: anche per tale peculiare aspetto, tutto cambia rispetto allo sguardo 'militante' di Cicerone. Egli aveva vissuto in un tempo nel quale il confronto con i giureconsulti, in quanto esponenti del ceto dirigente e custodi di un sapere che incarnava l'identità stessa di Roma, era ineludibile, tanto che all'attenzione nei confronti del *ius* si univa l'interesse per il ruolo politico e la dimensione culturale dei suoi interpreti. Con l'avvento del principato – e fin dal primo momento, per quanto si possa considerare il primo principato augusteo come una sorta di protettorato delle istituzioni repubblicane –, depotenziati il ruolo sociale e l'influenza politica dei *prudentes*, l'interesse per questi aspetti oltre che per il loro sapere, muta profondamente di senso.

Ciononostante, lo vedremo, ancora nel contesto culturale del principato, e in particolare di quello augusteo, che dai modelli repubblicani attinge idealità e valori, i giureconsulti continuano a essere dei punti di riferimento, figure di rilievo a cui ci si rivolge anche in contesti letterari apparentemente lontani dalla loro specifica competenza. Vedremo in che misura e secondo quali modalità questo significhi che essi avevano trovato una loro, differente, collocazione nel contesto intellettuale contemporaneo, anche nel rapporto con i letterati non giuristi.

1.1. 'Figure' di giureconsulti e il 'tipo' del giureconsulto

Un grande fermento caratterizzò la letteratura romana, e in particolare la poesia, tra la fine della repubblica e il principato augusteo²². Non pos-

²⁰ M. CITRONI, *Produzione letteraria*, cit., p. 398.

²¹ Sulla figura e il ruolo di questo protettore di letterati, vicino ad Augusto, suo consigliere pur senza ricoprire un preciso incarico istituzionale, P. SOUTHERN, *Augustus*, New York 1998, pp. 73 ss.

²² A. LA PENNA, *La cultura*, cit., pp. 89 ss.

siamo qui, ovviamente, soffermarci sul punto, ma merita ricordare, sulla scorta di un intenso saggio di Mario Labate²³, come, dalla stagione dei poeti neoterici, passando per le esperienze di Orazio e Virgilio, fino ad arrivare alla personale interpretazione ovidiana, la cultura romana fosse riuscita, nell'arco di neppure un secolo, prima a colmare il divario con i modelli greci – in termini di varietà di generi letterari e di produzione poetica –²⁴, poi a proiettarsi, con Ovidio, al di là di quella stessa esperienza, in una sperimentazione la cui originalità è testimoniata anche dalla mancanza di imitazioni successive.

Ebbene, in seno a quella produzione, vorremmo dire 'finanche' in seno a quella produzione, possiamo trovare traccia di testimonianze sui *prudentes* preziose nella nostra prospettiva d'indagine. La presenza di riferimenti a giuristi nei carmi di Catullo, come nelle opere virgiliane, nelle epistole o nelle satire oraziane e nella poesia ovidiana, è in effetti circostanza non scontata, tanto – apparentemente – questi generi letterari appaiono lontani dal mondo del diritto. La loro presenza consente di tracciare – e non dovremmo stupircene – una linea di continuità rispetto anche a quanto abbiamo visto emergere nell'opera ciceroniana. Alla distanza di tematiche e di approccio, tra l'Arpinate e gli autori di cui ci occuperemo, non corrisponde, in effetti, una consistente distanza di sguardi.

In ragione della forma dei rinvii è possibile ricondurre le testimonianze a due gruppi. Da un lato abbiamo il giureconsulto come interlocutore (protagonista o destinatario) del componimento, soprattutto poetico, in quanto personalità di spicco della società contemporanea e componente del ceto a cui la produzione letteraria si rivolgeva: in questi casi, peraltro, non necessariamente il confronto tra l'autore e l'interlocutore-giurista aveva la sua ragione in una consulenza sul *ius*. Dall'altro incontriamo il tipo del *peritus iuris* (incarnato da un *iuris consultus*) come incarnazione della scaltrezza e della malizia.

Nessuno dei due modelli di citazione appare del tutto nuovo, e anche in questo i punti di contatto con l'opera ciceroniana sono molti²⁵. Più nel-

²³ M. LABATE, *Forme della letteratura e immagini del mondo: da Catullo a Ovidio*, in G. CLEMENTE, F. COARELLI, E. GABBA (a cura di), *Storia di Roma II.1. La repubblica imperiale*, Torino 1990, pp. 923 ss.

²⁴ Sul punto M. CITRONI, *Produzione letteraria e forme del potere. Gli scrittori latini nel I secolo dell'impero*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma II.1*, cit., p. 388.

²⁵ Come abbiamo visto, nel primo volume, Cicerone dialoga con i *prudentes* e li fa oggetto

lo specifico: una continuità risulta particolarmente evidente nei richiami riconducibili al primo gruppo – il giurista ‘come interlocutore’ –, ma altrettanto può dirsi a proposito dell’immagine del giureconsulto preso a emblema dell’astuzia: già in alcuni passaggi ciceroniani abbiamo potuto isolare la *calliditas* quale attributo tipico del *iuris consultus*. Come si anticipava, però, nei luoghi che ripercorreremo il significato della critica è del tutto peculiare, rinviando, a mio avviso, a quello che Labate ha indicato, con particolare riferimento ai poeti *neoteri*, come «processo di transcodificazione» dei valori del *mos maiorum*, che costoro avevano rifiutato in nome dell’abbandono della «rigida severità quiritaria» e in favore della ricerca di eleganza e raffinatezza²⁶. Sebbene gli autori da cui trarremo le nostre testimonianze appartenessero per la quasi totalità a una generazione che aveva superato la «“rivoluzione” neoterica»²⁷, le rappresentazioni dei *prudentes* innannellate in contesti assolutamente estranei alla riflessione teorica sui loro compiti sembrano richiamare proprio quell’atteggiamento intellettuale. Più in generale, dimostrano come il *iuris consultus* permanesse quale figura paradigmatica nel panorama sociale a cui questi autori guardavano e che mettevano in scena.

La prospettiva degli autori di cui ci occuperemo, però, ha una peculiarità: il letterato augusteo percepisce l’alterità nei confronti della materia giuridica e della specializzazione dei suoi interpreti e, pur potendo vantare una competenza tecnica almeno elementare sul *ius* e sui suoi meccanismi di produzione, non giudica, non entra davvero nel merito – come aveva fatto Cicerone – ma si limita a una critica che appare stereotipata e di maniera.

Se i giuristi erano parte integrante della riflessione ciceroniana, i poeti guardano al mondo del diritto con distacco, senza quella visione dall’interno che abbiamo rilevato nella prosa dell’Arpinate, talvolta omettono addirittura di far riferimento alla specializzazione, alla *prudentia iuris*, dei giureconsulti citati. Richiamare un giurista significa per loro, prevalentemente, esplicitare la cristallizzazione di una serie di attributi, già sporadicamente presenti nella riflessione precedente, ma che diventano

del suo giudizio, tanto positivo quanto negativo. Sulle specifiche assonanze torneremo in seguito.

²⁶ M. LABATE, *Forme*, cit., p. 932 (ma sul punto si veda anche la lucidissima sintesi di A. LA PENNA, *Problemi di stile catulliano [con una breve discussione sulla stilistica]*, in *Maia* 1956, VIII, pp. 152 s.).

²⁷ L’immagine è ancora di M. LABATE, *loc. ult. cit.*

adesso, da un'angolazione del tutto esterna e acritica, l'unico metro di valutazione degli *iuris consulti*.

Ma guardiamo più da vicino i singoli passi, che proporremo, per questa sola volta, senza rispettare rigidamente l'ordine cronologico e privilegiando un andamento tematico, suggerito dalla visione d'insieme delle fonti stesse. Esaminerò, dunque, per prime le immagini di giuristi contenute nelle *Bucoliche* di Virgilio, opera dagli innumerevoli spunti legati alle vicende storiche e alle personalità contemporanee. Per ragioni di omogeneità tematica, appunto – tutti i passi fanno riferimento alla medesima personalità, Alfeno Varo –, farò dunque un passo indietro, leggendo frammenti di alcuni epigrammi di Catullo, per poi fermare l'attenzione su una nota satira di Orazio. Passerò quindi al secondo gruppo di citazioni, rappresentato in modo esemplare dal punto di vista di Ovidio. Infine, tornerò a Orazio per esaminare il contesto in cui la prospettiva sul giurista è, per dir così, più 'interna': un vero e proprio dialogo tra il poeta e il *iuris consultus* Trebazio, rivelatore di una puntuale attenzione verso le peculiarità della sua specializzazione.

1.1.1. *Alfeno Varo in Virgilio, Catullo, Orazio*

Prendiamo, dunque, le mosse da Virgilio. In due contesti, nella VI e nella IX ecloga, risuona il nome di Alfeno Varo²⁸, giurista e personaggio politico di primo piano negli anni dell'ascesa di Ottaviano: dice di lui Ronald Syme che, in quegli anni, egli fece probabilmente parte di quella «folla indistinta e male assortita» che accompagnò il giovane nipote di Cesare²⁹. In particolare, Alfeno fu legato di Ottaviano nella Gallia Cisal-

²⁸ Una identificazione, quella tra il personaggio citato da Virgilio e il noto giureconsulto, pacifica in dottrina – per tutti, R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics*, cit., pp. 96 s.; W. CLAUSEN, *A Commentary*, cit., p. 275; M. GIOSEFFI (a cura di), *Publio Virgilio Marone. Bucoliche*, cit., pp. 240 e 250 s.; A. CUCCHIARELLI (a cura di), *Publio Virgilio Marone. Le Bucoliche*, cit., p. 461 –; *contra*, L. HERRMANN, *Les Masques et les Visages dans des Bucoliques de Virgile*, Brussels 1930, pp. 137 s. Su A. Varo, si veda anche W. ECK, *Augusto – la Germania – Varo – Tiberio. Il fallimento di una storia romana di successi*, in *Rivista storica italiana*, 2011, CXXXIII.1, pp. 5 ss.

²⁹ R. SYME, *La rivoluzione romana*, cit., p. 261. Alfeno Varo, di origini cremonesi, nacque tra il 90 e l'80 a.C. (tra l'85 e l'80, secondo D. LIEBS, *P. Alfenus Varus – Eine Karriere in Zeiten des Umbruchs*, in *ZSS*, 2010, CXXVII, p. 37). Il padre, o probabilmente lui stesso, era calzolaio (se, tra le letture proposte dai manoscritti si accetta la lettura *sutor* nella versione *clausaque taberna ... sutor*), o titolare di una bottega di calzolaio (secondo la tradizione che vuole *sutrina* in luogo di *ustrina* o *taberna*), o, sulla scia della lettura del manoscritto principe so-

stenuta da G. PASQUALI, *Horatius, Serm. 1,3,131 ss.*, in *Studi italiani di filologia classica*, 10, 1932-1933, pp. 255 ss., impresario di pompe funebri (*clausaque ustrina ... tonsor erat*). Per la ricostruzione delle diverse letture, D. LIEBS, *P. Alfenus Varus*, cit., pp. 34 ss.; M. LABATE (a cura di), *Orazio, Satire*, Milano¹³ 2004, p. 117 nt. 30, i quali, entrambi, leggono *ustrina/tonsor*, anche se la maggior parte degli editori propendono per *taberna ... sutori*; una disamina precedente delle diverse *lectiones*, ma alla quale si rinvia anche per la ricca bibliografia è quella di M. COCCIA, s.v. *Alfeno*, cit., p. 631. F. SCHULZ, *Storia*, p. 82, non dà credito alla notizia della professione di calzolaio, ritentendo che il riferimento a professioni 'degradanti' fosse un *topos* 'tipico' della satira. Propenderei per la lettura sostenuta da Pasquali, se non fosse per i rilievi critici proposti a suo tempo da G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, in D. MANTOVANI, *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, Torino 1996, pp. 154 s., secondo il quale la lezione *sutor* è «da connettere ... con il topos stoico del saggio-calzolaio», mentre la lezione *tonsor* introdurrebbe una inutile variazione. È vero che la coerenza rispetto al topos letterario richiamato in precedenza appare mantenuta anche nel caso di *tonsor*, soprattutto se il poeta poteva far riferimento alle concrete origini di Alfeno, e sul punto non riterrei di seguire Giovanni Negri, secondo il quale il riferimento sia soltanto ironico e non alluda alle reali origini di Alfeno. Mi sembra in effetti che la satira nei confronti di Alfeno sarebbe stata severa, ai limiti dell'offensivo, qualora il riferimento non fosse stato reale. Laddove invece ci si riferisca a delle origini reali, allora può residuare l'idea di un riscatto sociale sotteso alla comunque sottile ironia. È utile anche ricordare come il mestiere del calzolaio dovesse essere considerato tra i più umili per eccellenza, se Vitruvio lo usa in modo paradigmatico polemizzando contro gli architetti incompetenti che si improvvisano esperti, pur non essendo all'altezza neppure dei mestieri più umili, *uti sutrinam*, appunto (Vitr., *de arch.* 6.praef. 7) – sul punto cfr. E. ROMANO, *Saperi e pratica intellettuale di età augustea nel filtro della poesia oraziana*, in *Atti dei Convegni di Venosa Napoli Roma Novembre 1993*, Venosa, 1994, p. 100. I. MOLNÁR, *Alfenus Varus iuris consultus*, in *Studia in honorem Velimirii Pólay septuagenarii*, Szeged 1975, p. 314, e, più recentemente, A. CASTRO SÁENZ, *Catulo y Alfeno Varo. Ecos de un jurista en la poesía latina del siglo I a.C.: del corpus cauliano a los sermonum de Horacio*, in F.M. D'IPPOLITO, Φιλία. *Studi per Gennaro Franciosi*, Napoli 2007, p. 524, ritengono che il giurista fosse stato calzolaio, mentre, secondo W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung*, Köln-Weimar-Wien 2001 (rist. anast. 2ª ed. 1967), p. 29, Alfeno doveva essere stato titolare di un'impresa che produceva scarpe e in cui lavoravano diversi schiavi. Allo stesso modo già JÖRS, s.v. *Alfenus*, nr. 8), in *RE* I-2, Stuttgart 1894, c. 1472; e poi M. KASER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 167. Tace, invece, sul punto, T. GIARO, v.s. *Alfen(i)us*, nr. 4, c. 489. Recentemente sul punto anche R. HASSAN, *La poesia*, cit., p. 37 e nt. 96. Come nota W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 29 nr. 46, comunque, l'impresa doveva comunque essere redditizia se Alfeno aveva successivamente potuto percorrere una carriera politica di primo piano: si era, infatti, trasferito a Roma dove era stato *auditor* di Servio Sulpicio Rufo (quindi prima del 43, anno della morte di quest'ultimo, e probabilmente attorno al 60/50 a.C. – nel 50 secondo D. LIEBS, *P. Alfenus Varus*, cit., p. 32, a cui dobbiamo una ricostruzione della biografia alfeniana attraverso le fonti di cui anche noi ci occuperemo) e aveva ricoperto vari incarichi – anche se del *cursus honorum* precedente alla magistratura triumvirale e al consolato conosciamo solo la pretura del 40 – fino a giungere, primo esponente della Gallia Cisalpina, alla carica di *consul (suffectus)* nel 39 (cfr. in particolare R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics*, cit., p. 92 ss.; R. SYME, *La rivoluzione*